

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA PENALE**

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di BOLOGNA;

avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna in data 16/03/2011;

nei confronti di: \*\*\*\*\*

**Svolgimento del processo**

1. Con ordinanza del 16 marzo 2011 il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato de plano la sentenza di condanna emessa dallo stesso Tribunale, il 13 gennaio 2009, con la quale \*\*\*\*\* era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 quater, perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna, il quale deduce tre motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia l'abnormità ovvero la nullità assoluta del provvedimento di revoca della sentenza di condanna, emesso dal giudice dell'esecuzione senza la fissazione di udienza camerale e, verosimilmente, di ufficio.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'erronea interpretazione e applicazione dell'art. 673 cod. proc. pen., per aver deliberato in un caso esulante da quelli previsti sul presupposto di una "una sorta di abolitio criminis". 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale e, segnatamente, dell'art. 2 cod. pen. e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 quater cit., con riferimento alla Direttiva 2008/115/CE della Unione europea.

3. Il Pubblico ministero presso questa Corte ha ritenuto fondato solo il primo motivo di ricorso per violazione dell'art. 666 c.p.p., commi 3 e 4.

**Motivi della decisione**

4. E' fondato soltanto il primo motivo di ricorso.

La revoca della sentenza di condanna per abolizione del reato, ex art. 673 cod. proc. pen., così come ogni altro provvedimento del giudice dell'esecuzione diverso dalla dichiarazione di inammissibilità della richiesta con decreto motivato ai sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 2, o dalla decisione in altri casi per i quali sia espressamente previsto che il giudice provveda con ordinanza senza formalità a norma dell'art. 667 c.p.p., comma 4 espressamente richiamato dagli art. 672, comma 1, e 676, comma 1, dello stesso codice, postula l'instaurazione del procedimento di

esecuzione disciplinato dal predetto art. 666, commi 3 e 4, con la fissazione di udienza in camera di consiglio e la partecipazione necessaria ad essa del difensore e del pubblico ministero; deve, pertanto, ritenersi affetta da nullità assoluta l'ordinanza del giudice dell'esecuzione emessa senza il rispetto del necessario contraddittorio delle parti (Sez. 1, n. 4602 del 03/11/1993, dep. 07/01/1994, Fittirillo, Rv. 196771; conforme, con la precisazione che il procedimento de plano è legittimo solo nel caso in cui la richiesta di revoca della sentenza sia dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen.: Sez. 1, n. 14040 del 27/03/2007, dep. 04/04/2007, Menin, Rv. 236216).

5. Sono, invece, infondati gli altri motivi di ricorso.

E, invero, le fattispecie di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter e comma 5 quater, che puniscono la condotta di ingiustificata inosservanza, rispettivamente, del primo e del reiterato ordine di allontanamento del questore, ancorché poste in essere prima della scadenza dei termini, entro il 24 dicembre 2010, per il recepimento della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, devono considerarsi non più applicabili nell'ordinamento interno, a seguito della pronuncia della Corte di giustizia U.E. 28.4.2011 (nell'ambito del processo El Dridi, C-61/11PPU), che ha affermato l'incompatibilità della norma incriminatrice suddetta con la disciplina comunitaria, determinando effetti sostanzialmente assimilabili alla "abolitio criminis", con la conseguente necessità di dichiarare, nei giudizi di cognizione, che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, e fare ricorso in sede di esecuzione - per via di interpretazione estensiva - alla previsione dell'art. 673 cod. proc. pen. (c.f.r. le sentenze di questa Sez. 1, in data 28/04/2011, n. 22105 e in data 29/04/2011, n. 20130).

6. Il decreto L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni in L. 2 agosto 2011, n. 129 - recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione alla direttiva suindicata sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva sul rimpatrio di cittadini di paesi terzi irregolari - ha novato le fattispecie (sostanzialmente confermando l'intervenuta abolitio criminis). La nuova formulazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter e comma 5 quater, introdotta con l'intervento normativo suindicato, non realizza infatti una continuità normativa con le precedenti disposizioni, non soltanto per lo iato temporale intercorrente con l'effetto della direttiva, ma anche per la diversità strutturale dei presupposti e la differente tipologia delle condotte necessarie ad integrare gli illeciti delineati e delle corrispondenti sanzioni. Sul punto è sufficiente ricordare che, oggi, alla intimazione di allontanamento si può pervenire solo all'esito infruttuoso dei meccanismi agevolatori della partenza volontaria ed allo spirare del periodo di trattenimento presso un centro a ciò deputato (Centro di identificazione ed espulsione, abbreviato in CIE).

Il decreto legge citato ha, pertanto, istituito nuove incriminazioni applicabili solo ai fatti versificatisi dopo l'entrata in vigore della novella.

7. L'intervenuta abolitio criminis giustifica, dunque, pur nella

fondatezza del primo motivo di gravame, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, ex art. 620 c.p.p., comma 1, lett. 1), e la revoca della sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato, cui può senz'altro provvedere questa corte.

**P.Q.M.**

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e revoca la sentenza emessa il 13 gennaio 2009 dal Tribunale di Bologna nei confronti di \*\*\*\*\*, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
23 marzo 2012